



COMUNE DI RAGUSA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA – NOLEGGIO CON
CONDUCENTE – AUTOVETTURA- AUTOBUS-AUTOAMBULANZA DI
TRASPORTO E SERVIZIO PUBBLICO DI PIAZZA**

(Delibera consiliare n. 43 del 20-9-2000 con le modifiche e integrazioni di cui alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 01/2010)

Parte integrante o sostanziale
allegata al deliberazione consiliare
N. 01 del 11.01.2010

Il presente Regolamento trae origine dalle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia con particolare riferimento alla Legge 15/01/1992 n.21, alla L.R. 06/04/1996 n.29 ed al D.M. 20/12/1991 n.448, nonché alle norme del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n.285.

ART. 1

Definizione

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo continuativo o periodico, su itinerari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.¹

Costituiscono, altresì, autoservizi pubblici non di linea i servizi di taxi e noleggio con conducente espletati con veicoli comunque ritenuti idonei allo scopo dalla legge².

ART. 2

Servizio Taxi

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad un'utenza indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, le tariffe sono determinate secondo criteri che saranno contenuti nel presente Regolamento.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale.

ART. 3

Servizio noleggio con conducente per autovetture, autobus e autoambulanze di trasporto tipo B)

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore richieste per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene di norma all'interno delle rimesse.

ART. 4

Determinazione del numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera (a) legge 15/01/1992 n. 21, il numero delle licenze e delle autorizzazioni è stabilito dal Consiglio Comunale, nel rispetto della vigente normativa.

Pertanto nel territorio comunale il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio è il seguente:

- n. 25 Autovetture per servizio di Taxi;
- n. 40 Autovetture per servizio di noleggio con conducente;
- n. 20 Autobus per servizio di noleggio con conducente;
- n. 10 Autoambulanze di trasporto (Tipo B).

¹ Comma così modificato dalla Deliberazione C.C. n° 01/2010.

² Comma aggiunto dalla Deliberazione C.C. n° 01/2010.

ART. 4 bis³

Modifiche al numero dei veicoli da adibire ai servizi di taxi e di noleggio con conducente

1. Ogni modifica o integrazione riguardanti il numero e il tipo dei veicoli, dei natanti e delle vetture a trazione animale da adibire al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente, così come determinati all'art. 4, è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dal Sindaco, sentita la Commissione Consultiva prevista all'art. 14 del presente regolamento.

2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, dei flussi turistici, del numero di dimoranti sul territorio comunale per motivi di lavoro o di studio, dell'insediamento di attività alberghiere o ricettive, della presenza di esercizi commerciali e di somministrazione e di ogni altro fattore che possa modificare la domanda stessa.

ART. 5

Modalità

I veicoli adibiti al servizio di Taxi possono circolare e sostare liberamente nei posteggi a loro appositamente destinati.

Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

Nel servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento negli spazi destinati ai Taxi.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse, ovvero presso uffici di rappresentanza, che sono tenuti a tenere i titolari di servizio a mezzo autovetture, autobus o autoambulanze di trasporto (Tipo B).

Nell'ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con stabilità e continuità ai titolari di licenze o autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.

ART. 6 Caratteristiche dei veicoli

Le autovetture adibite al servizio di Taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili sul cruscotto dell'autovettura. La colorazione esterna delle autovetture adibite a servizio Taxi deve essere bianca. Le autovetture adibite al servizio Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con scritta "TAXI".

Ad ogni autovettura adibita a servizio di Taxi sono assegnati un numero d'ordine ed un'apposita targa posteriore inamovibile con la scritta in nero "Servizio Pubblico". Sono altresì ammessi sulle fiancate, previa apposita autorizzazione comunale, scritte e/o stemmi identificativi, purché di dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cmq. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO", e ad esse sono inoltre assegnate un numero d'ordine progressivo ed una targa posteriore individuabile indicante la dicitura "NCC" indicazione del Comune e numero d'ordine progressivo.

Le caratteristiche relative alle autovetture, agli autobus ed alle autoambulanze di trasporto (Tipo B) adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere rispondenti alle rispettive normative vigenti di settore.

³ Articolo aggiunto dalla Deliberazione C.C. n° 01/2010.

ART.7

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) La licenza per l'esercizio del servizio Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale, attraverso bando pubblico di concorso, pubblicato su bollettino ufficiale della Regione Siciliana, ai singoli che abbiano, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possano gestire in forma singola o associata e che siano residenti nel Comune di Ragusa.
- 2) Le licenze, l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di licenza di taxi con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
- 3) Per potere conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità (proprietà o possesso con regolare contratto di locazione) di una rimessa nel Comune, presso la quale i veicoli sostano. Inoltre i titolari di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente sono tenuti a tenere nel Comune un ufficio di rappresentanza ove ricevere le prenotazioni di trasporto.
- 4) Il Comune, qualora ne ravvisi la necessità, emette apposito bando di gara, informato ai principi di trasparenza ed adeguata pubblicità, da pubblicarsi oltre che all'albo pretorio, come per legge, anche sul sito internet del Comune (www.comune.ragusa.it) e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel quale stabilisce il numero e il tipo dei veicoli, dei natanti e delle vetture a trazione animale da adibire al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente nonché le modalità e i termini della procedura concorsuale ed ogni altro aspetto inerente il procedimento di rilascio di autorizzazioni e licenze.⁴
- 5) Nel caso in cui le istanze riconosciute regolari ed ammissibili superino il numero delle licenze o autorizzazioni rilasciabili in base al bando, a cura del responsabile del procedimento amministrativo, sarà stilata un'apposita graduatoria che terrà conto dei titoli utili e valutabili di cui all'allegato "A", parte integrante del presente regolamento. Il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando, approva la graduatoria sulla base della quale rilascerà le previste autorizzazioni o licenze.⁵
- 6) Requisito indispensabile per partecipare è l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché il possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/10/19991 n. 448. La licenza e/o autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti.

ART. 8

Figure giuridiche

- 1- I titolari di licenze per l'esercizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
- a) essere iscritti nella qualità di libera impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della L. 08/08/1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in concorso tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di servizio taxi o

⁴ Comma così sostituito dalla deliberazione di C.C. n° 1/2010.

⁵ L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto, in sostituzione dei precedenti 2° e 3°, dalla deliberazione C.C. n° 01/2010.

noleggio con conducente.

2 - Nei casi di cui al comma precedente è consentito conferire le licenze o autorizzazioni agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.

3- In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART.9

Trasferibilità delle licenze o autorizzazioni

1- La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni;

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2- In caso di morte del titolare le licenze o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti ovvero possono essere trasferiti, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti.

3- Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non ne può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 10

Sostituzione alla guida

1) I titolari di licenza del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti prescritti:

- a) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o elettivi.

2) Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti al ruolo di cui all'art. 7 punto 6, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del codice civile.

ART.11

Tariffe

- 1) Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato.
- 2) La tariffa è a base multipla a tempo per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano,
- 3) La Giunta Municipale stabilirà all'uopo specifiche tariffe per il servizio di taxi.
- 4) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti

territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 12

Revoca

L'autorizzazione o la licenza potrà essere revocata con apposito provvedimento sindacale per:

- a- mancata attivazione del servizio entro 30 giorni successivi alla notifica dell'autorizzazione o licenza;
- b- sospensione, senza autorizzazione del Sindaco, dell'attività per un periodo superiore a tre mesi;
- c- perdita dei requisiti necessari per la richiesta della licenza o autorizzazione;
- d- tenuta non efficiente dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio.
- e- mancata vidimazione annuale come stabilito dall'art. 17.

Il Sindaco può, altresì, in presenza di gravi motivi, disporre la sospensione della licenza per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 13

Disposizioni transitorie

1) Fino a che alla Regione Siciliana non venga istituito il ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A. ai fini della concessione dell'autorizzazione o licenza è sufficiente il possesso dei soli requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsti al precedente articolo 7.

2) I titolari di licenze per l'esercizio di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, hanno l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento entro e non oltre mesi sei dalla data di entrata in vigore delle stesse.

3) Si dà atto che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano rilasciate:

n.12 licenze per il servizio di taxi;

n.28 autorizzazioni per autonoleggio con conducente per autovetture;

n.07 autorizzazioni per autonoleggio con conducente per autobus, meglio individuate nell'allegato B

4) In sede di prima attuazione, sono pertanto, rilasciabili le seguenti licenze ed autorizzazioni: n. 13 Autovetture per servizio di Taxi; n. 12 Autovetture per servizio di noleggio con conducente; n.13 Autobus per servizio di noleggio con conducente; n.10 Autoambulanze di trasporto (Tipo B).

Per l'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni, di cui al superiore punto 4), potrà essere emesso: sito bando, di cui all'art.7 comma 4, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Troveranno applicazione le modalità per il rilascio prescritte dall'art. 7 del presente regolamento.

ART.14

Commissione Comunale ai sensi dell'art. 4 comma 4 L.21/92

Per la valutazione delle problematiche connesse alla organizzazione del servizio, dell'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni la G.M. provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita commissione così composta:

- 1) Dirigente del Corpo di Polizia Municipale che la presiede;
- 2) Funzionario responsabile del procedimento;
- 3) Dirigente del settore Sviluppo Economico;
- 4) Dirigente del settore Turismo;
- 5) un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e da queste designato;
- 6) un rappresentante delle associazioni di utenti o di consumatori.⁶

⁶ Articolo così modificato dalla Deliberazione di C.C. n° 01/2010.

ART. 15

Reclami

Eventuali reclami nello svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio della Polizia Municipale.

All'interno di ogni vettura di servizio è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio a cui indirizzare i reclami.

ART. 16

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della L.24/11/1989 n.689.

ART. 17

Vidimazione annuale

La licenza o l'autorizzazione d'esercizio ha validità senza limitazioni di tempo a condizione che venga sottoposta ogni anno entro il 31 gennaio a vidimazione presso il competente ufficio, in caso contrario viene revocata.

La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 18

Sanzioni

1) Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a- Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 - 107 del R. D. 3/03/1934 n.383 e successive modificazioni ed integrazioni;

b- Con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o autorizzazione.

2) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per le seguenti violazioni:

a- Violazione dell'art. 7 ultimo comma sostanziata dalla mancanza della licenza o dell'autorizzazione a bordo del mezzo;

b- Violazione dell'art. 6 commi 2 e 4 relativo al mancato rispetto delle norme di riconoscibilità delle autovetture;

c- Violazione all'art. 17 relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale della licenza o dell'autorizzazione;

d- Mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero del telefono dell'Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 15.

ART. 19

Disciplina del servizio

Il servizio di taxi o di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme del presente Regolamento.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, è disciplinato dalle norme comunitarie dalla Legge dello Stato e della Regione, dagli usi e dalla consuetudine.

ART. 20

Disposizioni finali

Sono abrogati i precedenti regolamenti comunali nonché tutte le altre disposizioni emanate che risultano in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è composto di n. 20 articoli.

ALLEGATI

ALLEGATO "A" TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

- | | |
|---|------------|
| 1) Avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi | Punti n. 2 |
| Per ogni semestre in più e fino al massimo di 8 semestri | Punti n. 2 |
| 2) Essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di almeno 6 mesi | Punti n. 2 |
| Per ogni semestre in più e fino al massimo di 8 semestri | Punti n. 2 |
| 3) Residenza nel Comune di Ragusa da almeno un anno (Per solo il servizio di noleggio con conducente) | Punti n. 2 |
| Per ogni anno in più | Punti n. 1 |
| 4) Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per ogni anno di iscrizione | Punti n. 1 |
| 5) Cooperative di produzione e lavoro | Punti n.5 |
- A parità di punteggio la licenza o l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età.

ALLEGATO "B"

Elenco delle licenze relativo alle attività di servizio pubblico non di linea

- | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|
| 1) Servizio pubblico da piazza (taxi): | | |
| Licenze assegnate n. 25 | operanti n. 12 | disponibili n. 13; |
| 2) Servizio di noleggio con conducente con autovettura: | | |
| Autorizzazioni assegnate n. 30 | operanti n. 28 | disponibili n. 2; |
| 3) Servizio di noleggio con conducente con autobus: | | |
| Autorizzazioni assegnate n. 7 | operanti n. 7 | disponibili n. 0. |

